



COMUNE DI LONGARE

REGOLAMENTO CONSULTA TERZA ETÀ'

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 44 del 28 settembre 2020)

Art. 1) Scopi

E' costituita la Consulta Comunale Terza Età presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Longare, con cui direttamente collabora. Essa è l'organismo che promuove la partecipazione di tutti i cittadini ultrasessantenni residenti nel territorio alle politiche sociali dell'Amministrazione Comunale. La Consulta Terza Età persegue la realizzazione di un sistema di Assistenza individuale e familiare che realizzi una qualità dignitosa della vita e favorisca la valorizzazione degli ultrasessantenni nella vita sociale del Comune.

Art. 2) Funzioni

La Consulta, in relazione alle politiche d'intervento per la popolazione ultrasessantenne:

- a). esprime proposte e pareri consultivi sugli orientamenti dell'Amministrazione Comunale relative agli interventi (servizi e risorse) da adottare a favore della terza età, per rispondere a tutte le loro necessità materiali, civili, intellettuali e morali sia in ordine individuale che familiare e sociale;
- b). segnala all'Amministrazione Comunale i necessari servizi o progetti da creare sul territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili, intellettuali e morali della terza età.
- c). incoraggia attività ed iniziative socio – culturali e ricreative, collaborando eventualmente con Associazioni ed Enti che le organizzano, nonché con l'Amministrazione comunale.

Art. 3) Composizione

La Consulta comunale Terza Età è composta nel seguente modo:

- Membri: n. 10 persone nominate dalla Giunta Comunale, di età superiore ai 60 anni, di cui sette indicate dalla maggioranza e tre dalla minoranza, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi, avendo cura di garantire la presenza di entrambi i sessi.
- Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione.
- Vice Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione.
- Segretario: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione, che – tra l'altro – si occupa della redazione del verbale di seduta.

Il Sindaco (o l'Assessore alle Politiche Sociali o altro delegato) partecipa di diritto ai lavori della Consulta, senza diritto di voto. Un dipendente comunale dell'Area Amministrativa indicato dal Responsabile dell'Area curerà la convocazione delle riunioni e l'attività di supporto dei lavori della Consulta. Spetta al Presidente convocare e presiedere la Consulta. La Consulta si può avvalere, di volta in volta, su proposta della maggioranza dei componenti, di esperti che abbiano competenza nelle problematiche della terza età. Ai lavori della Consulta potranno partecipare, senza diritto di voto: gli amministratori comunali (sindaco, assessori, consiglieri) i dirigenti comunali e l'assistente sociale del Comune, nonché altri esponenti della "terza età" competenti in materia, per garantire reciproca informazione e coordinamento. I Componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 4) Lavori della Consulta

La Consulta si riunisce almeno ogni tre mesi, e ogni qualvolta almeno 2/3 dei membri ne faccia richiesta al Presidente, per:

- definire le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti in corso;
- esperire pareri richiesti;
- collaborare agli eventi proposti dall'amministrazione.

Art. 5) Validità

I componenti della Consulta saranno convocati con lettera o telefonicamente almeno cinque giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei votanti.

Art. 6) Decadenza

I componenti della Consulta rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale e non possono essere nominati per più di due mandati. In caso di dimissioni dei componenti della Consulta, il reintegro è demandato alla Giunta Comunale.